



**Attivazione Incentivo natalità e lavoro femminile
L.R. n. 14 del 30 marzo 2018 art. 8 commi da 14 a 21.**

Si porta a conoscenza che l'Amministrazione regionale con L.R. n. 14/2018 ha previsto la concessione di un contributo regionale a sostegno della natalità e del lavoro femminile per nascite/adozioni avvenute e che avverranno nell'anno 2018/2019.

Per ottenere il contributo, i titolari di Carta Famiglia in corso di validità e con ISEE MINORENNI non superiore a € 30.000,00 dovranno compilare la richiesta presso l'Ufficio Segreteria del Comune previo appuntamento telefonico chiamando il numero 0432 852811 int. 3 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30) o inviando e-mail all'indirizzo sindaco@comune.cassacco.ud.it

Per le nascite/adozioni avvenute dal 01/01/2018 al 04/04/2018 la domanda dovrà essere presentata entro il 04/07/2018.

Per le nascite/adozioni successive al 04/04/2018 la domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

Il Sindaco
Ornella BAIUTTI

Si allega:
- informativa
- modello domanda

Incentivo regionale a sostegno della natalità e del lavoro femminile

LA LEGGE REGIONALE

I commi da 14 a 21 dell'art. 8 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili) disciplinano il nuovo incentivo.

Questo il testo:

14. *Al fine di ampliare le misure attive di promozione e di supporto alle famiglie, anche incentivando la natalità e contestualmente il lavoro femminile, la Regione riconosce per ogni figlio nato o adottato un assegno di importo pari a **1.200 euro annui** a decorrere dal mese di nascita o adozione e fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.*

15. *L'assegno di cui al comma 14 è istituito per un periodo sperimentale con riguardo ai **figli nati o adottati negli anni 2018 e 2019** ed è riconosciuto ai nuclei familiari con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**), **calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159** (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), **pari o inferiore a 30.000 euro aventi titolo a richiedere la Carta Famiglia** prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).*

16. *Per accedere al beneficio di cui al comma 14 il nucleo familiare deve **presentare domanda** al Comune o all'Unione territoriale intercomunale (UTI) competenti per territorio al rilascio di Carta Famiglia **entro novanta giorni dalla nascita o dall'adozione**, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione. Il nucleo familiare, non già titolare di Carta Famiglia, deve richiederne il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda per accedere al beneficio.*

17. ***Per i figli nati o adottati nell'anno 2018 prima dell'entrata in vigore della presente legge** il termine di cui al comma 16 decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.*

18. *L'assegno di cui al comma 14 è corrisposto dal Comune o dall'UTI cui è stata presentata la domanda.*

19. *Per consentire ai Comuni e alle UTI l'avvio delle erogazioni dell'assegno di cui al comma 14 la Regione trasferisce agli stessi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di **acconto** un importo pari al 50 per cento delle risorse necessarie a coprire per dodici mesi il fabbisogno per l'intervento in base al numero degli iscritti in anagrafe per nascita nei relativi territori nell'anno 2016. Gli ulteriori trasferimenti saranno effettuati tenuto conto dei dati inseriti dagli enti erogatori nell'applicativo informatico di Carta Famiglia entro le date che saranno stabilite con decreto del direttore del servizio competente.*

20. *L'assegno di cui al comma 14 è **cumulabile** con ogni altro beneficio previsto nell'ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie.*

21. *Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 26.400.000 euro, suddivisa in ragione di 4.800.000 euro per l'anno 2018 e di 10.080.000 euro per l'anno 2019 e 11.520.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1, per gli anni 2018 e 2019 e di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2, per l'anno 2020.*

Trattandosi di un beneficio di Carta famiglia il **Regolamento** di riferimento è quello di attuazione della stessa (D.P.Reg. 347/2007 e successive modifiche e integrazioni) e il meccanismo di erogazione dell'assegno è riassunto in calce al modello di domanda.

LA DOMANDA

Dal 5 aprile i titolari di Carta famiglia **potranno presentare domanda** utilizzando il **modello** (che verrà pubblicato sul sito regionale <http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA23/> ed è allegato alla presente).

La domanda va presentata **una sola volta** e l'assegno verrà corrisposto annualmente fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito di **rinnovo di Carta famiglia** e possesso, alla data del rinnovo, di ISEE minorenni pari o inferiore a 30.000 euro e sempre che il figlio per il quale si richiede l'incentivo continui ad essere presente nel nucleo familiare come definito ai fini ISEE dall'art. 3 del DPCM 159/2013.

Nel modello di domanda si specifica che **per mantenere il diritto all'erogazione dell'incentivo** per le annualità successive il rinnovo di Carta famiglia deve avvenire una prima volta entro 12 mesi dalla data di presentazione della richiesta e una seconda volta entro 24 mesi dalla stessa data.

N.B. la domanda prevede la dichiarazione di essere in possesso di **ISEE MINORENNI**. Infatti a differenza di Carta famiglia -per la quale è sufficiente l'ISEE ORDINARIO- questa è una prestazione a favore di minori e quindi l'ISEE deve essere quello previsto dall'articolo 7 del DPCM 159/2013.

Il sistema informatico non controlla tale dato e quindi, come per gli altri dati autodichiarati, la verifica che effettivamente il richiedente sia in possesso di questo tipo di Isee e che lo stesso sia nel limite dei 30.000 euro spetta all'ente erogatore nell'ambito dei controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Non è ammessa domanda per gli **affidi temporanei** e in caso di **revoca del provvedimento di affidamento preadottivo** il richiedente è tenuto a comunicare entro 30 giorni la perdita del requisito ed è tenuto a restituire quota parte dell'incentivo calcolato su base mensile.

